



Comune di  
**POMPEIANA**  
Via Mazzini, 46 - 18015 Pompeiana (IM)

## **REGOLAMENTI PER:**

- **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**
- **ALBO COMPOSTATORI E COMPOSTIERA DI COMUNITA’**
- **GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1- Oggetto

Art. 2- Definizioni

Art.3- Classificazione dei rifiuti

Art.4- Rifiuti urbani

Art.5-Rifiuti speciali

Art.6-Rifiuti pericolosi

Art.7- Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

Art.8- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

Art.9- Ambito di applicazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”

Art. 10- Divieto di accesso alle proprietà private

Art.11-Trasporto

## **TITOLO III**

### **FORME DI GESTIONE-DIVIETI E CONTROLLI**

Art.12-Forme di gestione

Art.13-Divieta ed obblighi

Art.14- Vigilanza

Art.15-Nomina dei responsabili

Art.16-Sistema sanzionatorio

Art.17- Agevolazione smaltimento frazione umida

## **TITOLO IV**

### **SERVIZI DI RACCOLTA**

Art.18- Criteri organizzativi per il servizio di raccolta “porta a porta”

Art.19- Requisiti per l’attuazione

Art.20- Conferimenti

Art.21- Contenitori per la raccolta e Kit utente.

Art.22- Possibili modalità di attuazione del servizio di raccolta

Art.23-Raccolta del vetro

Art.24-Raccolta della carta

Art.25- Raccolta del cartone

Art.26- Raccolta della Plastica

Art.27-Raccolta della frazione umida-compostaggio domestico

Art.28- Raccolta dello scarto vegetale

Art.29- Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

Art.30-Raccolta differenziata dei rifiuti inerti

Art.31- Raccolta differenziata delle pile

Art.32- Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

Art.33 – Raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali

Art.34-Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi

## **TITOLO V**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art.35-Definizioni

Art.36-Raccolta spazzamento e trattamento

Art.37- Modalità di espletamento del servizio

Art.38- Cestini stradali

Art.39-Pulizie delle aree scoperte private

Art.40-Pulizia dei terreni non edificati

Art.41-Aree occupate da pubblici esercizi

Art.42- Carico e scarico di merci e materiali

Art.43-Obblighi dei frontisti in caso di nevicate e grosse precipitazioni

Art.44-Animali

Art.45-Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

## **REGOLAMENTO ALBO COMPOSTATORI E COMPOSTIERA DI COMUNITA'**

- Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art.2 – Definizione di compostaggio domestico
- Art.3 - Definizione di utenti
- Art.4 – Albo Compostatori
- Art.5 – Iscrizione all'Albo Compostatori
- Art.6 – Utenze aventi diritto
- Art.7 – Rifiuti compostabili
- Art.8 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini
- Art.9 – Riduzione tributaria
- Art.10 – Variazioni
- Art.11 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori
- Art.12 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori
- Art.13 – Recesso dall'albo compostatori
- Art.14 – Decadenza dalla riduzione tributaria
- Art.15 – Organizzazione dell'Albo
- Art.16 – Compostiere di Comunità
- Art. 17 – Entrata in vigore

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità.
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri
- Art. 4 – Criteri generali per la gestione.
- Art. 5 – Controllo dell'ecocentro.

### TITOLO II

#### MODALITA' DI RACCOLTA e ORGANIZZAZIONE

- Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.
- Art. 7 – Rifiuti conferibili
- Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e modalità di pagamento
- Art. 9 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 10 – Orario di apertura.
- Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti
- Art. 12 – Modalità del conferimento.

### TITOLO III

#### NORME COMPORTAMENTO e CONTROLLI COMUNE

- Art. 13 – Altre norme di comportamento.
- Art. 14 – Cooperazione del gestore.
- Art. 15 – Danni e risarcimenti
- Art. 16 – Controllo del Comune.
- Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

### TITOLO IV

#### DIVIETI E SANZIONI

- Art. 18 – Divieti
- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Uso Compostiere
- Art. 21 – Rinvio normativo

### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 1 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti
- Art. 2 - Controlli
- Art. 3 - Norme di rinvio
- Art. 4 - Norma transitoria

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1- OGGETTO**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di espletamento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, determinando il perimetro territoriale nel quale questi ultimi si svolgono. Stabilisce, altresì, norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, favorendone la riduzione finale, attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio anche attraverso l'utilizzo di un centro di raccolta temporanea.

Il comune è tenuto a promuovere una continua ed efficace educazione civica ed ambientale rivolta a tutta la popolazione, attraverso campagne pubblicitarie ed informative nonché corsi obbligatori che abbiano come primo obiettivo il corretto smaltimento e per quanto possibile la riduzione dei rifiuti all'origine.

Il servizio di porta a porta riguarderà tutte le frazioni del rifiuto compatibili con il sistema di raccolta manuale oltre alla adeguata gestione di queste tipologie di rifiuti sarà definito l'assetto sanzionatorio da adottarsi in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente atto.

L'intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, quindi anche il porta a porta, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare, i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- Devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- Il Comune provvede ad attuare le raccolte differenziate, per mezzo del servizio di porta a porta, intesa al recupero di materiali soprattutto con il coinvolgimento di una ditta specializzata e del cittadino-utente;
- Devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;
- Devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini e delle attività commerciali che abbiano come obiettivo la riduzione della produzione di rifiuti.

L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Il Regolamento è stato predisposto ai sensi del comma 2 dell'art.198 del D.Lgs.n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni nonché della normativa regionale.

### **ARTICOLO 2- DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si intende dunque per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto sopra citato e comprende tutte le variazioni di legge che in merito saranno adottate sia a livello nazionale che europeo;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da

nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g): "produttore": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto ovvero che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto citato riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto citato riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto cui qui si fa riferimento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti

condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del decreto all'inizio citato;
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del decreto all'inizio citato;
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del decreto in inizio citato;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della

piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del più volte citato DLGS 152/06.

rr) "utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente": utenze domestiche (nuclei famigliari) e non domestiche (operatori economici escluso quanto precedentemente definito al punto bb), nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;

ss) "gestore": soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta ovvero la gestione del servizio di raccolta e/o trasporto;

tt) "responsabile del centro": soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro.

### ARTICOLO 3- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in base a quanto previsto dall'art.184 del D.Lgs n.152/2006, e successive correzioni e modificazioni e dal DPR n.254/03. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in urbani e speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.

Ai fini del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie:

- a) Rifiuti urbani;
- b) Rifiuti speciali;
- c) Rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) Rifiuti urbani pericolosi.

### ARTICOLO 4- RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 comma 2 del D. Lgs. N°152/2006, e successive correzioni e modifiche:

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ed accessori;
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli precedentemente richiamati.

### ARTICOLO 5- RIFIUTI SPECIALI

Secondo l'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni o modificazioni, sono rifiuti speciali:

- 1.1. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi dell'art 2135 cc;
- 1.2. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo quanto disposto dall'art.184 bis;
- 1.3. I rifiuti da lavorazione industriali;
- 1.4. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 1.5. I rifiuti da attività commerciali;
- 1.6. I rifiuti da attività di servizio;
- 1.7. I rifiuti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

#### ARTICOLO 6- RIFIUTI PERICOLOSI

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto 152/06 s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183 della legge di riferimento.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

#### ARTICOLO 7- CRITERI QUALITATIVI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.

Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.



c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense nonché attività commerciali.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell' Ambiente del 9 aprile 2002 e s.mm.ii;
- Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativi con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal disciplinare stipulato con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

-dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di cui all'art.198, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006;

-della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art.201, comma 3 del D.Lgsn.152/2001;

- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell' ambito territoriale ottimale;

- della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente primo comma e provenienti da attività agricole ed agro-industriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizio che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

#### **ARTICOLO 8- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA**

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e nello specifico nel presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di servizio, con il relativo Piano di lavoro tecnico annuale e con le relative schede tecniche allegate, se presenti.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero volte ad ottenere dagli stessi materie prime.

L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dai progetti comunali per la gestione dei rifiuti adottati, mediante l'utilizzo ottimale del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta .

#### **ARTICOLO 9- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA".**

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune di Pompeiana tramite le ditte di volta in volta individuate, in conformità alle procedure di

individuazione ex lege previste. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico secondo le modalità espressamente indicate dall'ente.

E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti che non abbiano immobili di proprietà, che non abbiano a disposizione a qualsiasi titolo immobili o non svolgano attività commerciali in Pompeiana.

Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

#### **ARTICOLO 10-DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE**

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, i produttori dovranno di conseguenza depositare i rifiuti in luogo accessibile al personale incaricato, secondo le direttive indicate dal Comune.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazioni per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito le indicazioni eventualmente prescritte e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi specifici di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa e l'utente dovrà garantirne un agevole accesso.

Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non si assumono la responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione fatto salvo, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente qualora sia ravvisabile negligenza, imprudenza o imperizia.

#### **ARTICOLO 11- TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a "corsie preferenziali", fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

### **TITOLO III**

#### **FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI**

#### **ARTICOLO 12- FORME DI GESTIONE**

La gestione del servizio di "porta a porta", oggetto del presente Regolamento è esplicita dal Comune di Pompeiana con affidamento a Ditta specializzata.

#### **ARTICOLO 13- DIVIETI E OBBLIGHI**

E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio di Pompeiana, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in generale qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con la normativa in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio comunale per la raccolta di piccoli rifiuti (cestini). In particolare è vietato l'abbandono dei rifiuti ingombranti lungo le strade e in qualsiasi altro luogo sia esso di proprietà privata o pubblica.

E' vietato abbandonare i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti ex lege e secondo le prescrizioni del presente regolamento nonché delle successive

disposizioni eventualmente emesse dal Sindaco, dalla Giunta Municipale, ovvero da Funzionari all'uopo delegati.

E' vietato abbandonare macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve recare direttamente al centro di conferimento del Comune di Pompeiana o, in alternativa e di preferenza utilizzando ditte specializzate reperibili sul mercato.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

E' vietato l'abbandono di ceneri non completamente spente o tali da poter costituire fonte di potenziali pericolo.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, il Comune provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### ARTICOLO 14- VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito al Sindaco, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, se in servizio, e in via speciale e limitatamente alla materia di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del gestore del servizio, a funzionari dell'Unità Sanitaria Locale Imperiese e ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni con altri enti. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma precedente, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati nonché cattive prassi tenute da altri contribuenti.

#### ARTICOLO 15- NOMINA RESPONSABILI

Il soggetto gestore del servizio dovrà provvedere alla nomina di un soggetto responsabile, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio erogato nei confronti del comune di Pompeiana.

Allo stesso spetta la sottoscrizione di tutti i provvedimenti necessari.

Il Sindaco dal canto suo designa un responsabile del Comune per il controllo e l'esatta e puntuale applicazione da parte di colui che svolge il servizio di quanto stabilito nel Contratto di servizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Quest'ultimo soggetto funge da riferimento per l'Ente Gestore per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione del servizio, nonché da collettore delle richieste della popolazione e da referente per l'Amministrazione.

#### ARTICOLO 16- SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituiscono reato e non costituiscono violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € (venticinque euro) ad un massimo di 500,00 € (cinquecento euro).

In attuazione di quanto previsto dalla L. n° 689/81 si applicano le seguenti sanzioni amministrative nelle forme e con le modalità ex lege previste:

- 1) per violazione di abbandono dei rifiuti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati sanzione amministrativa da € 10,33 ad € 77,47;
- 2) per violazione di abbandono di rifiuti impropri:
  - a) da € 103,29 ad € 464,81 se l'abbandono riguarda rifiuti urbani pericolosi;
  - b) da € 103,29 ad € 464,81 se l'abbandono riguarda rifiuti speciali;
  - c) da € 154,94 ad € 1.084,56 se l'abbandono riguarda rifiuti speciali pericolosi;
- 3) per violazione al divieto di danneggiare ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura sui cestini stradali sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 206,58;

- 4) per violazione al mancato conferimento dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 154,94;
- 5) per violazione alla mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati, fiere e sagre sanzione amministrativa da € 51,65 a € 464,81;
- 6) per violazione all'obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza sanzione amministrativa da € 51,65 a € 464,81;
- 7) per violazione allo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
  - a) da € 25,82 ad € 206,58 se il conferimento riguarda rifiuti urbani;
  - b) da € 103,29 ad € 619,75 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;
  - c) da € 206,58 ad € 1.084,56 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi;
- 8) per violazione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 154,94;
- 9) per violazione alla dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 10) per violazione del "conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata: sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 11) per violazione del divieto di abbandono dei rifiuti ingombranti sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 12) per violazione del divieto di abbandono dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possono recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00
- 13) per violazione del divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo dell'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa €25,00 a €150,00;
- 14) per violazione del divieto di abbandono di macerie provenienti da lavori edili" sanzione amministrativa da 25,00 A € 150,00;
- 15) per violazione del divieto di mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori per l'umido e dei sacchetti da parte del contribuente: sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 16) per violazione del divieto di manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui cestini stradali sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 17) per violazione del divieto conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 18) per conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 19) per conferimento improprio del vetro in base alle prescrizioni contenute nel presente regolamento: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 20) per conferimento improprio di plastiche e delle lattine in base alle prescrizioni del regolamento: sanzioni amministrative da € 25,00 a € 150,00;
- 21) per conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 22) per divieto di abbruciamento della frazione verde: sanzione amministrazione da € 25,00 a € 150,00;
- 23) per conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 24) per conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio e dall'Amministrazione: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 25) non rispetto dell'obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità al regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati: sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00;
- 26) per violazione dell'obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione dei fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche di mantenere e

restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi titolo: sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00;

27) per violazione dell'obbligo per gli occupanti di aree per pubblici spettacoli di mantenere pulite le aree durante l'uso e lasciarle pulite: sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00;

28) per violazione dell'obbligo di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario dei rifiuti, nonché in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

#### ARTICOLO 17 – AGEVOLAZIONE SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per il servizio di autocompostaggio domestico nonché delle disposizioni contenute nel presente atto per lo smaltimento dell'organico, si attribuisce la riduzione del 5% sul corrispondente tributo a tutti i soggetti che risiedono nel territorio comunale. Fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di modificare con propria deliberazione di giunta la percentuale di riduzione. Il tutto visto l'obbligo di smaltire la frazione de quo secondo la pratica del compostaggio.

### TITOLO IV

#### SERVIZI DI RACCOLTA

#### ARTICOLO 18 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA".

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale di Pompeiana tramite una ditta opportunamente individuata ex lege.

Il conferimento deve avvenire di norma nei contenitori o sacchetti identificativi forniti dal Comune.

I rifiuti, correttamente raccolti secondo le istruzioni date dall'amministrazione, conosciute o conoscibili dagli interessati, devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza, sul suolo pubblico, davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli o automezzi e da non compromettere il decoro del paese;

La raccolta avviene mediante il ritiro al piano stradale dei sacchetti o contenitori o ancora il loro svuotamento qualora se ne ravvisi la necessità. A tal fine si fa presente che la frazione organica oltre ad essere messa all'interno dei bidoncini con chiusura anti randagismo dovranno essere messi nei sacchetti consegnati.

Il gestore, previo consenso dell'Amministrazione, ha la facoltà di richiedere al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti più precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità, di tipo tecnico o da ragioni igienico sanitarie. Ovviamente nel far ciò si cercherà di limitare al minimo indispensabile la distanza di conferimento, l'utente dal canto suo dovrà rispettare le disposizioni del gestore.

Qualora per cause impreviste ed imprevedibili il gestore non effettui la raccolta nella giornata e negli orari prefissati, l'utente dovrà provvedere al ritiro degli stessi entro la sera del giorno in cui il servizio è stato interrotto, i manufatti andranno esposti nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario salve diverse indicazioni.

#### ARTICOLO 19- REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta "porta a porta" dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) Delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) Delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) Del sistema di produzione, distribuzione e consumi dei beni;
- d) Dei sistemi di recupero;
- e) Dei sistemi di smaltimento finale;
- f) Della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) Delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel territorio;
- h) Dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) Dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

## ARTICOLO 20 - CONFERIMENTI

I rifiuti urbani sono conferiti dal produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione della raccolta differenziata delle varie frazioni.

Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. In queste è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti come da regolamento comunale per il servizio di auto compostaggio domestico.

In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei luoghi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del Servizio. I contenitori e il materiale fornito dal Comune devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite per un corretto conferimento.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti differenziati devono essere depositati negli orari, nei giorni e nei siti indicati, all'interno dei sacchi.

## ARTICOLO 21- CONTENITORI PER LA RACCOLTA E KIT UTENTE.

Il Comune di Pompeiana ha deciso di attuare la raccolta differenziata porta a porta in modo spinto eliminando dunque tutti i tipi di contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti ad eccezione dei cestini stradali. Tuttavia, qualora le esigenze di servizio imponessero l'introduzione di alcuni contenitori stradali per qualsiasi tipo di rifiuto, essi dovranno, sul piano tipologico, avere l'avvallo dell'Amministrazione Comunale e, in linea generale, saranno eventualmente collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti nella progettazione del Comune.

In questi casi i contenitori si troveranno all'interno di apposite aree indicate ed appositamente delimitate, ove previsto dal Codice della Strada, queste saranno controllate e destinate all'uso esclusivo della popolazione, genericamente intesa, di Pompeiana.

I presidi in oggetto oltre che alla normativa esistente per la sicurezza stradale, dovranno rispettare le esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

Le attività commerciali, saranno servite con protocolli da discutere con ciascuna di esse.

E' vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dagli uffici comunali.

E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con congruo anticipo e a svolgere gli stessi previa autorizzazione, con obbligo di ripristinare la situazione ex ante.

Tutti coloro che vivono stabilmente nel paese o vi soggiornano anche saltuariamente, che hanno proprietà in Pompeiana e sono iscritti a ruolo, saranno dotati di appositi Kit finalizzati alla raccolta differenziata con sacchetti distribuiti dal gestore.

## ARTICOLO 22 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta di tutte le frazioni del rifiuto prodotto sarà svolto con le modalità del porta a porta.

Il servizio di raccolta per le frazioni oggetto di raccolta differenziata si svolge nel seguente modo:

- per gli iscritti a ruolo residenti e non residenti mediante il prelievo domiciliare presso le singole abitazioni in orari e giorni prestabiliti;
- per coloro che abitano in zone decentrate, il conferimento in orari e giorni prestabiliti presso idonei siti accessibili solo da coloro che ne hanno diritto.
- per tutti i rifiuti che a vario titolo non rientrano nelle tipologie per cui è prevista la consegna del Kit (ingombranti, pile, farmaci, verde, ecc.) vengono stabilite modalità in appresso meglio specificate.

A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto dall'art.21, comma 4, del D.Lgs. 22/197, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

Le associazioni in questione, non essendo soggette all'obbligo del MUD annuale, si impegnano a rendere disponibili al soggetto gestore del servizio e agli uffici dell'ente i dati di produzione di raccolta indifferenziata inerenti le attività ad esse relative.

#### ARTICOLO 23 - RACCOLTA DEL VETRO

Sono oggetto della raccolta tutte gli imballaggi primari in vetro quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere. I rifiuti in vetro debitamente sciacquati, saranno collocati nel sacchetto consegnato con il Kit. Per tutti i rifiuti in vetro che non possono essere collocati nei sacchetti (vetro in lastre, damigiane, ecc.) occorrerà preavvertire il gestore del servizio al numero dedicato e comunicato con la consegna del Kit ovvero, presso il Centro Comunale di stoccaggio negli orari di apertura.

#### ARTICOLO 24 – RACCOLTA DELLA CARTA

Rientra in questa frazione di rifiuto qualsiasi tipo di carta o giornale purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire, da altre tipologie di imballaggio (per es. plastica) oltre che da altri materiali che ne possano limitare il recupero.

La carta dovrà essere collocata nel sacchetto consegnato con il Kit.

#### ARTICOLO 25- RACCOLTA DEL CARTONE

Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di cartone purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possono imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi sacchetti dati in dotazione, il conferimento avverrà come previsto per la carta.

#### ARTICOLO 26 – RACCOLTA DELLA PLASTICA

Sono oggetto di raccolta gli imballaggi in PE, PET, PP, PVC,PS di seguito elencati:

- bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte etc;
- flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt etc.;
- confezioni rigide per alimenti in genere;
- buste e sacchetti per alimentari in genere;
- vaschette porta uova;
- vaschette e barattoli per gelato,
- reti per frutta e verdura;
- film e pellicole;
- barattoli per alimenti in polvere;
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici e acqua distillata;
- polistirolo.

La plastica dovrà essere collocata nel sacchetto consegnato con il Kit.

E' possibile la raccolta congiunta dei materiale in plastica e degli imballaggi metallici e in banda stagna (alluminio).

#### ARTICOLO 27 –RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA-COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli scarti alimentari o vegetali (ad es.fiori) di provenienza domestica o delle utenze non domestiche.

Per agevolare le separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, verrà assegnato a tutte le utenze domestiche da parte del Comune un secchiello con un set di sacchetti dedicati.

I sacchi a perdere in materiale compostabile sono inizialmente distribuiti dal Comune, eventualmente dotati di codice identificativo delle utenze.

La frequenza di raccolta verrà stabilita dal gestore in base a quanto previsto dal contratto di servizio e opportunamente comunicato alle utenze.

Per tutti coloro che hanno la possibilità di collocarla sarà assegnata in comodato gratuito una compostiera individuale con obbligo di smaltire la frazione organica secondo questa modalità.

#### ARTICOLO 28- RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE

Sono oggetto di raccolta differenziata gli scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, etc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico e dalle aree verdi delle utenze domestiche nonché quelli derivanti da attività agricole.

La frazione di cui trattasi può essere raccolta con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto presso centro di conferimento;
- b) mediante telefonata al numero messo a disposizione dal gestore che si comporterà di conseguenza.

#### ARTICOLO 29 -RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

Sono oggetto della raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) rifiuto destinato allo smaltimento che per volume o peso non può essere conferito secondo quanto stabilito negli articoli precedenti;
- b) rifiuti destinati al recupero che per volume o peso, pur essendo di materiale soggetto a raccolta differenziata o differenziabile, non possono essere conferiti ai rispettivi circuiti di raccolta;
- c) le seguenti tipologie di beni durevoli:
  - frigoriferi, surgelatori, congelatori;
  - condizionatori d'aria;
  - televisori;
  - computer, stampanti, accessori hardware, fotocopiatrici;
  - lavatrici, lavastoviglie;
  - oggetti in legno;
  - oggetti in plastica che non rientrano nei beni conferibili ex art.25.

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore al Centro di Raccolta di riferimento;
- b) asportazione a domicilio, previa prenotazione presso il numero telefonico fornito dal gestore che provvederà di conseguenza.

E' vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi parte del territorio o in luoghi abbandonati anche se di proprietà privata.

#### ARTICOLO 30- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI

Sono oggetto di raccolta i rifiuti inerti prodotti in piccole quantità direttamente dalle utenze domestiche durante operazioni di demolizione o manutenzione delle proprie unità abitative.

E' fatto divieto di abbandonare tali rifiuti in qualsiasi parte del territorio.

La raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- conferimento diretto da parte del produttore al centro di raccolta;
- conferimento diretto da parte del produttore agli impianti di recupero autorizzati.

#### ARTICOLO 31- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025 % in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4 % in peso di piombo;
- fino allo 0,025 % di peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- la batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata dopo essere stati debitamente confezionati ponendoli vicino, nelle ore e nei giorni previsti, agli altri sacchetti della raccolta differenziata.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa.



Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta etc.) non rientranti nell'applicazione della su richiamata legge devono essere conferite dopo essere state debitamente confezionate, ponendole vicino, nelle ore e nei giorni previsti, agli altri sacchetti della raccolta differenziata.

#### ARTICOLO 32- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere conferiti dopo essere stati debitamente confezionati ponendoli vicino, nelle ore e nei giorni previsti, agli altri sacchetti della raccolta differenziata.

Eventuali contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentirne il recupero dei rifiuti già introdotti da parte di soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta stagna in modo tale da contenere eventuali percolati di liquidi che possono fuoriuscire.

#### ARTICOLO 33-RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Nel presente articolo si fa riferimento solo ed esclusivamente ai rifiuti prodotti nelle aree dei cimiteri da parte dei cittadini, in tutti gli altri casi e per le altre frazioni si fa riferimento alle disposizioni specifiche sui rifiuti cimiteriali contenute nel presente regolamento o nella normativa di riferimento.

Il conferimento di cui al comma precedente sarà effettuato in appositi cassonetti (uno per la frazione verde e uno per gli altre tipologie di rifiuti) posizionati all'interno o nelle immediate adiacenze della zona interessata, adibiti al solo ed esclusivo uso previsto, che verranno svuotati dagli addetti al servizio periodicamente.

#### ARTICOLO 34- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 188 comma 2 del D.Lgs.n° 152/2006 e successive correzioni e modificazioni.

Divieto di introduzione nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti indifferenziati o speciali:

- è fatto divieto di introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;
- è vietato gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni, me è obbligatorio depositarli nei cestini getta carte, o altri contenitori che devono comunque essere utilizzati solo ed esclusivamente per la tipologia di rifiuti di cui sopra es. carta, pacchetti di sigarette, biglietti dell'autobus etc..

### **TITOLO V**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### ARTICOLO 35-DEFINIZIONI

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, destinati anche alla raccolta differenziata.

#### ARTICOLO 36 -RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni qualora su decisione della Civica Amministrazione, vengano effettuati dal gestore del servizio comprendono:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
- b) le piazze
- c) i marciapiedi
- d) le aiuole e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate
- e) i percorsi comunali, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi pubbliche attrezzate ed i parchi urbani.

#### ARTICOLO 37- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

#### ARTICOLO 38- CESTINI STRADALI

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede, previo accordo con la Civica Amministrazione anche per ciò che riguarda l'acquisto, alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati periodicamente dagli operatori addetti.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.

#### ARTICOLO 39-PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A.L. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### ARTICOLO 40-PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

#### ARTICOLO 41-AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità concordate con ogni singolo esercizio.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

#### ARTICOLO 42 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### ARTICOLO 43- OBBLIGHI DEI FRONTISTI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI E GROSSE PRECIPITAZIONI

In caso di eventuali neviccate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

#### ARTICOLO 44-ANIMALI

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

E' altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare colombi ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

#### ARTICOLO 45- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

# **REGOLAMENTO ALBO COMPOSTATORI E COMPOSTIERE DI COMUNITA'**

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della *Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (di seguito Tari)* per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

## **Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

## **Art. 3 – Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tari) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

## **Art. 4 – Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

## **Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo art.6, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune ovvero dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato. Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente, via fax o a mano, e può essere consegnato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo *Tari*. Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1.

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per l'attribuzione della relativa riduzione *Tari*, l'Ufficio Ambiente provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori, ogni inizio anno.

## **Art. 6 – Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Pompeiana che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi in termini di Tari. Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentiali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto nonché di rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il Comune ritenga opportuni.

## **Art. 7 – Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);
- b) gusci d' uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale.

### **Art. 8 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: la compostiera, oppure contenitore in rete a maglia fine con coperchio. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori e dovrà essere precisamente individuata tramite identificazione catastale.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico tramite apposito verbale condominiale.

### **Art. 9 – Riduzione tributaria**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, stabilita nella misura del 5% che verrà applicata nell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo di che trattasi.

### **Art. 10 – Variazioni**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune direttamente oppure per delega e/o incarico ad un soggetto gestore, predispone un servizio di assistenza e controllo presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo.

### **Art. 11– Rispetto dell’impegno, cancellazione d’ufficio dall’Albo dei compostatori**

Eventuali variazioni da parte dell’utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l’Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all’Albo Comunale Compostatori.

### **Art. 12 – Rinnovo iscrizione all’Albo compostatori**

L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori.

### **Art. 13 – Recesso dall’albo compostatori**

L’utente può richiedere la cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all’Albo Comunale Compostatori, indicante la data alla quale si intende interrompere l’iscrizione all’Albo stesso.

### **Art. 14 – Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall’Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d’anno non coperta dall’iscrizione all’Albo. A tal fine, il Comune trasmette all’Ufficio Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell’utenza.

### **Art. 15 – Organizzazione dell’Albo**

L’Albo Comunale Compostatori e l’attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Tecnico in accordo con il Servizio Tributi o da Gestori esterni appositamente incaricati. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Albo presso la sede comunale.

### **Art. 16 – Compostiere di Comunità**

Per i cittadini residenti che non intendono aderire all’albo compostatori di cui al presente regolamento ovvero che non possono farlo, nonché per tutti gli iscritti a ruolo nella categoria delle seconde case, la raccolta della frazione umida è effettuato mediante il porta a porta dopo aver dotato tutte le utenze di un bidoncino antirandagismo e di sacchetti in mater B. I cittadini come identificati al presente articolo provvederanno, nei giorni previsti, a lasciare il bidoncino antirandagismo perfettamente chiuso e contenente il sacchetto mater b con i rifiuti organici. A seguito della raccolta i rifiuti organici verranno conferiti presso le compostiere di Comunità nell’idoneo sito approvato ai sensi del comma 7bis – art. 214 DLGS 152/2006. I cittadini potranno accedere alle compostiere di comunità solo in presenza del personale addetto.

La gestione delle compostiere di Comunità è affidata al gestore del servizio individuato ai sensi di legge. Il gestore, con proprio personale e tenendo in considerazione che il servizio segue il capitolato appositamente approvato dall’A.C., provvederà a inserire nelle compostiere di comunità la frazione organica rilevando a vista eventuali inquinanti e/o materiali non compostabili e provvedendo alla loro rimozione con collocazione nell’indifferenziato. E’ ammesso il rimescolamento della compostiera per facilitare la produzione del compost.

Nei tempi opportuni, le compostiere verranno svuotate ed il materiale dovrà essere messo ulteriormente e maturare in appositi sacchetti che potranno essere richiesti o dal Comune o dai cittadini di Pompeiana per il successivo utilizzo come ammendante organico.

Il Comune si riserva di effettuare analisi specifiche per verificare la qualità del compost ottenuto.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

### Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
  - a) ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
  - b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
  - c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - d) utenze domestiche: nuclei familiari;
  - e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
  - f) gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
  - g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
  - h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

### Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri

1. Gli ecocentri devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008.
2. La realizzazione degli ecocentri conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

### Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
  - operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
  - rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
  - rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
  - salvaguardare l'ambiente;
  - eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;

compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;

provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro;

mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;

gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;

rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'ecocentro, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

#### Art. 5 – Controllo dell'ecocentro

Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile dell'ecocentro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

Il Responsabile dell'ecocentro è tenuto a verificare che la gestione dell'ecocentro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' DI RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE**

#### Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio di POMPEIANA al servizio del quale l'ecocentro è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Considerate le attuali normative in merito alle unioni dei Comuni, previa convenzione con l'Unione o con i Comuni stessi, che dovrà essere approvata dal Comune di Pompeiana, potranno essere ammessi al centro anche cittadini e/o attività residenti nei Comuni convenzionati. L'accesso all'Ecocentro è consentito anche a soggetti non residenti e/o non domiciliati nel territorio di Pompeiana; per tali soggetti sarà prevista apposita tariffa di conferimento di cui all'art.8 del presente regolamento.

#### Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Negli ecocentri, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

##### Descrizione Codice CER

1. imballaggi in carta e cartone 15 01 01
2. imballaggi in plastica 15 01 02
3. imballaggi in legno 15 01 03
4. imballaggi in metallo 15 01 04
5. imballaggi in materiali misti 15 01 06
6. imballaggi in vetro 15 01 07
7. contenitori T/FC 15 01 10\* e 15 01 11\*
8. rifiuti di carta e cartone 20 01 01
9. rifiuti in vetro 20 01 02
10. abiti e prodotti tessili 20 01 10 e 20 01 11
11. solventi 20 01 13\*



12. acidi 20 01 14\*
  13. sostanze alcaline 20 01 15\*
  14. prodotti fotochimici 20 01 17\*
  15. pesticidi 20 01 19\*
  16. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21
  17. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 20 01 23\*, 20 01 35\* e 20 01 36
  18. oli e grassi commestibili 20 01 25
  19. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 20 01 26\*
  20. vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27\* e 20 01 28
  21. detergenti contenenti sostanze pericolose 20 01 29\*
  22. detergenti diversi da quelli al punto precedente 20 01 30
  23. farmaci 20 01 31\* e 20 01 32
  24. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche 20 01 33\*, 20 01 34
  25. rifiuti legnosi 20 01 37\* e 20 01 38
  26. rifiuti plastici 20 01 39
  27. rifiuti metallici 20 01 40
  28. sfalci e potature 20 02 01
  29. ingombranti 20 03 07
  30. cartucce toner esaurite 20 03 99
  31. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all'ecocentro.
5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

#### Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e modalità di pagamento

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli ecocentri.

I limiti quantitativi dei rifiuti conferibili per le utenze domestiche devono essere contenuti nella normale produzione pro capite così come stabilita dalla media europea risalente all'anno 2011 e fissata in Kg 1,40 al giorno. Per le attività economiche, singolarmente censite, saranno, con successivi provvedimenti di Giunta o del Responsabile del Servizio verranno fissate quote massime per singola tipologia di rifiuto prodotto. In ogni caso le quote non dovranno superare le quantità oggettivamente riscontrabili e derivanti dal normale espletamento dell'attività stessa.

Entro i limiti quantitativi sopra descritti lo smaltimento, per il cittadino residente e/o gli altri aventi titolo sarà gratuita (come da Art.6, c.1 e 3 del presente Regolamento).

Per qualsiasi quota eccedente, ovvero, per necessità di smaltimento particolari nonché per i soggetti di cui all'art.6 c.4 del presente Regolamento, si dovrà prendere contatto con il Gestore e – sulla base delle tariffe stabilite ogni anno dall'A.C. con apposito atto della Giunta Comunale – il deposito presso l'ecocentro sarà oneroso. La tariffa sarà in ogni caso stabilita tenendo in considerazione i costi di stoccaggio temporaneo presso l'ecocentro, i costi di trasporto e la tariffa a Kg. pagata dal Comune nelle piattaforme di recupero e/o nelle discariche. Sono esclusi dalle quote eccedenti i materiali conferiti a seguito di iniziative di volontariato (ad esempio "Pulire il mondo") finalizzate alla pulizia e bonifica dell'ambiente,

promozione riciclo, riuso. In tali occasioni (e solo per l'evento interessato) sarà predisposta un'apertura straordinaria dell'area.

In via del tutto esemplificativa si forniscono i seguenti quantitativi massimi conferibili gratuitamente per le utenze domestiche:

200101	CARTA E CARTONE	Normale produzione
200102	VETRO	Normale produzione
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	Normale produzione
200110	ABBIGLIAMENTO	Normale produzione
200111	PRODOTTI TESSILI	Normale produzione
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	Normale produzione
200127*	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Limite di cinque contenitori annui con riferimento ai contenitori in commercio per ogni singolo prodotto
200131*	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	Normale produzione
200133*	BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602, 160603 NONCHÈ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE	Limite di tre batterie da auto annue. 1Kg di altre batterie annuo.
200137*	LEGNO CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE	Tre pezzi di qualunque dimensione annui
200138	LEGNO DIVERSO DALLA VOCE 200137 (NON CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE)	3 q.li annui
200139	PLASTICA	Normale produzione
200140	METALLO	3 q.li annui
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	3 q.li annui
200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	Normale produzione
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	3 q.li annui
200121*	TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	Normale Produzione
200123*	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI	2 pezzi anno
200135*	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 200121, 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI	2 pezzi anno
200136	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123, 200135	5 pezzi anno

N.B.:

per i rifiuti non compresi nell'elenco si fa riferimento alla normale produzione come definita all'inizio del presente comma;

per normale produzione si intende che, nel loro complesso i rifiuti prodotti nell'anno non devono superare la media complessiva di kg. 1,40 pro capite giornaliero (per il numero di persone presenti nel nucleo si fa riferimento ai dati dei ruoli incrociati con i dati dell'anagrafe);

sono escluse dal ritiro e dallo stoccaggio temporaneo gratuito gli svuotamenti di locali comunque intesi e/o le ramaglie ed il verde provenienti da potature che non riguardino il giardino delle case in territorio urbano;

sono esclusi dal ritiro e dallo stoccaggio temporaneo gratuito i rifiuti provenienti da lavori straordinari di qualunque natura ivi compresi i detriti derivanti da attività edili;

i codici CER utilizzati per le operazioni di recupero fanno riferimento esclusivo alla categoria 20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA;

tutte le operazioni di cui al presente regolamento rientreranno per ciò che concerne le operazioni di recupero si fa riferimento alla lettera R13 di cui all'allegato C – parte IV del DLGS 152/06 e ss. mm. e ii.; per le operazioni di smaltimento si fa riferimento alla lettera D 15 di cui all'allegato B – parte IV del DLGS 152/06 e ss. mm. e ii.

3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

#### Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

#### Art. 10 – Orario di apertura

1. L'ecocentro comunale deve essere aperto al pubblico almeno 6 ore settimanali, il sabato e almeno altri due giorni la settimana, un mattino e un pomeriggio. Eventuali modifiche all'orario o ai giorni di apertura sulla base di esigenze diverse potranno essere disposte con provvedimento del Sindaco.

2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Gestore, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

#### Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:

per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;

per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

La tessera di identificazione, sarà valutata dall'Amministrazione comunale con apposita disciplina da inserire nel competente regolamento della T.A.R.I. per assegnare sconti e agevolazioni alle famiglie più virtuose sulla base dei conferimenti effettuati annualmente nelle diverse tipologie di rifiuti/risorse.

2. In occasione di ciascun conferimento:

il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;

il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.

3. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

#### Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'ecocentro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
  2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
  3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
  4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
  5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.
- Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

### **TITOLO III**

#### **NORME COMPORTAMENTO e CONTROLLI COMUNE**

#### Art. 13 – Altre norme di comportamento

I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

#### Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
  - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
  - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
  - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
  - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

#### Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

#### Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

#### Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nell'ecocentro.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

### **TITOLI IV DIVIETI E SANZIONI**

#### Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'ecocentro.
2. E' altresì vietato:
  - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
  - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
  - d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
  - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

#### Art. 19 – Sanzioni

Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alle Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Ai sensi della normativa vigente, il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

#### Art. 20 – Uso Compostiere

Con l'entrata in vigore del presente regolamento e della raccolta rifiuti “porta a porta” verranno distribuite le compostiere domestiche a chi ne ha fatto richiesta. La Giunta comunale (come previsto dal Regolamento TARI) annualmente definirà la percentuale di riduzione sul tributo rifiuti per quanti faranno uso della compostiera approvando nel contempo apposito disciplinare d'uso.

#### Art. 21 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ARTICOLO 1 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia. A tal fine si richiama il disposto del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia dei rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Liguria.

Nello specifico il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità:

al D.P.C.M. del 27 luglio 1984

alla Legge N. 475 del 9 novembre 1988;

al D.M.A. del 26 gennaio 1990;

al D.M.A. del 29 maggio 1991;

al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;

al D.L. 267/2000;

D.M. 12 giugno 2002 n. 161:

all'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;

alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);

al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

Regolamento per il servizio di auto compostaggio domestico approvato con D.C.C.n°23 del 30/9/2010;

al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 - pubblicato su GU n. 211 del 11-9-2003).

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 2002 n. 138 recante l'interpretazione autentica della definizione di “rifiuto”.

## ARTICOLO 2 - CONTROLLI

Come disposto dall'art. 197 del D.Lgs 152/2006, la Provincia esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.

## ARTICOLO 3 - NORME DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento, potranno essere disciplinati con deliberazione di Giunta Comunale.

## ARTICOLO 4 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.